



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CO-PROGETTAZIONE NEL RAPPORTO FRA ASP ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE**

*Allegato alla Delibera del CdA n. 18 del 26/07/2019*

### **Art. 1 — Finalità ed efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare i principi fondamentali, i criteri guida e le direttive da rispettare nell'ambito dei procedimenti di co-progettazione in materia di politiche sociali, fra l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona della provincia di Pescara e i soggetti del privato sociale di cui al successivo articolo 3, in attuazione della legge n. 328/2000 e ss. mm., del D.P.C.M. 30.03.2001 e ss. mm. e del D.Lgs. 117/2017 "Codice Terzo Settore".
2. La co-progettazione, infatti, quale procedura *"finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento"*, si sostanzia in un rapporto fra Amministrazione e specifici enti del privato sociale che presenta a monte un momento selettivo fra gli operatori interessati e tende a valle a disporre all'ente co-progettante l'affidamento del servizio sociale.
3. Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione comunque mantiene in capo a sé la titolarità delle scelte, la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli interventi (con esclusione di ogni finalità di lucro, inclusa la remunerazione dei fattori di produzione), la definizione delle aree di intervento, la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali, anche al fine di orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale.
4. La presente disciplina cessa di avere efficacia, in tutto o in parte, a seguito dell'adozione, da parte della Regione Abruzzo, nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare, della disciplina in materia di co-progettazione in attuazione dell'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001.

### **Art. 2 — Ambito oggettivo di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica:
  - a) in attuazione dell'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001, per la co-progettazione di interventi di partenariato pubblico-privato sociale (PPPS) innovativi e sperimentali al fine di affrontare nuove specifiche problematiche sociali e per introdurre modalità innovative di attuazione di interventi già esistenti o consolidati;
  - b) agli interventi di partenariato pubblico-privato sociale (PPPS), riguardanti le seguenti aree:
    - integrazione ed inclusione sociale;
    - altre eventuali tipologie di emergenza sociale;
    - minori;

- persone con disabilità;
  - anziani.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per interventi di partenariato pubblico-privato sociale (PPPS), di cui al precedente comma, lett. b), si intendono:
- a) attività e progettualità connesse a esigenze e/o bisogni nuovi in quanto sopravvenuti o già rilevati;
  - b) implementazione e modalità nuove o diverse di gestione delle attività già esistenti.
3. Le modalità di compartecipazione dell'ASP alle iniziative progettuali proposte con Avviso Pubblico ai soggetti del privato sociale di cui all'art. 3, possono essere le seguenti (una non esclude le altre):
- attività sociali, anche attraverso la collaborazione con il Servizio Sociale Professionale nella redazione dei progetti individualizzati/progetti di vita degli utenti delle proprie strutture assistenziali;
  - attribuzione di beni ed immobili;
  - contributi economici per le attività (esclusivamente in termini di rimborso delle spese debitamente documentate per: personale, utenze, polizze assicurative ed altre voci ritenute attinenti).

### **Art. 3 — Ambito soggettivo di applicazione**

1. Possono partecipare alle procedure di co-progettazione i seguenti soggetti del privato sociale, che operino per scopo di solidarietà sociale:
- organizzazioni di volontariato;
  - associazioni e enti di promozione sociali;
  - organismi della cooperazione;
  - fondazioni;
  - associazioni onlus.
2. Possono, altresì, partecipare alle medesime procedure i seguenti soggetti:
- A) altre amministrazioni ed enti pubblici sulla base di espressa deliberazione assunta dai competenti Organi o a seguito di accordo con l'ASP ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss. mm.
  - B) soggetti privati, anche operatori economici c.d. profit, inseriti nell'ambito del partenariato al fine di attrarre ulteriori risorse, con le modalità che verranno di volta in volta stabilite nei singoli Avvisi.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare agli Avvisi di co-progettazione sia in forma singola che associata.
4. Gli Avvisi Pubblici di co-progettazione disciplinano e specificano le modalità di coinvolgimento e di raccordo dei soggetti di cui ai precedenti commi.
5. Un soggetto di cui ai commi 1 e 2, lett. A) non può presentare istanza di partecipazione per più di due servizi. Tale limitazione si riferisce sia all'ipotesi di presentazione della candidatura singolarmente, sia al caso in cui il soggetto medesimo inoltri la domanda in qualità di capofila o di partner.

#### **Art.4 — Requisiti di partecipazione**

1. Ai fini della partecipazione agli Avvisi di co-progettazione i soggetti di cui all'art.3, comma 1 devono dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii:
  - a) il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
  - b) l'esperienza biennale documentabile nello svolgimento di servizi analoghi e attività connesse a quelli oggetto dell'Avviso di co-progettazione.

#### **Art.5 - Obbligo di cofinanziamento e tracciabilità**

1. I soggetti partecipanti sono obbligati a cofinanziare la realizzazione del progetto nella misura minima del 5% del valore complessivo del progetto.
2. Tale cofinanziamento può essere garantito, oltre che con la diretta partecipazione economica, altresì attraverso la messa a disposizione di risorse non strettamente economiche, ma anche logistiche, strumentali, organizzative e professionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale e/o attrezzature, affitto e/o utilizzo di locali e/o altre spese di varia natura ritenute dall'Ente attinenti alle attività progettuali. La quantificazione di tale quota di cofinanziamento e l'attinenza della stessa alle attività progettuali sono sottoposte a puntuale verifica da parte dell'ASP in sede di valutazione di cui al successivo art. 6.
3. Al fine di garantire la tracciabilità ed il rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii., i movimenti finanziari afferenti il progetto dovranno avvenire attraverso un conto corrente dedicato in via esclusiva alle attività oggetto di co-progettazione e di co-gestione.

#### **Art. 6 - Svolgimento delle procedure di selezione delle proposte**

1. La selezione delle proposte di co-progettazione è attivata mediante avvisi pubblici e si svolge in tre distinte fasi:

1. *Presentazione di manifestazione di interesse riguardo alle proposte di co-progettazione bandite dall'Amministrazione*

Gli Avvisi dovranno esplicitare il "progetto di massima" di carattere meramente preliminare, contenente la sintetica analisi dei problemi del territorio e le linee di indirizzo finalizzate ad orientare la co-progettazione rispetto al tema specifico dell'avviso in questione (in particolare il suddetto "progetto di massima" esplicita gli obiettivi generali e specifici dell'intervento, le modalità di esecuzione del servizio e l'analisi delle risorse economiche per l'espletamento dello stesso).

Gli Avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ASP di Pescara ([www.asp.pe.it](http://www.asp.pe.it)), per la durata minima di 15 giorni, al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e per favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

2. *Procedura di selezione dei soggetti con relativa analisi delle risorse*

In esito alle procedure di selezione disciplinate dal successivo art. 7, per ciascun Avviso è nominata, dal Direttore dell'ASP, una commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti, che procederà all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri definiti in ciascun Avviso Pubblico.

Prima dell'attribuzione dei punteggi la Commissione può procedere a fissare un incontro di confronto con i soggetti che hanno presentato le proposte progettuali, al fine di approfondire gli elementi essenziali di fattibilità e realizzabilità nonché l'affidabilità dei proponenti.

### 3. *Sviluppo della co-progettazione.*

La proposta valutata come maggiormente rispondente alle finalità dei singoli Avvisi, secondo i criteri esplicitati in ciascun Avviso, verrà ammessa alla fase conclusiva denominata '*sviluppo della co-progettazione*'. Tale fase consiste nell'elaborazione del progetto definitivo delle attività previste, a cui si perviene condividendo ed integrando le esigenze e le proposte dell'ASP con quelle del privato sociale in termini di declinazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere. Essa si concluderà con la stipula dell'accordo di collaborazione di cui al successivo art. 8.

Gli esiti delle procedure di selezione sono pubblicati sul sito dell'ASP.

## **Art. 7 — Criteri di selezione del partner**

1. I singoli Avvisi per istruttoria pubblica dovranno contenere gli specifici elementi di valutazione dei progetti presentati, che tengano conto anche del dato esperienziale, con le relative ponderazioni, sia in relazione all'aspetto tecnico-qualitativo, sia in relazione all'aspetto economico, con predeterminazione del punteggio attribuibile alla percentuale di co-finanziamento offerta.

## **Art. 8 — Stipula dell'accordo di collaborazione**

1. I rapporti con gli Enti del privato sociale concernenti la realizzazione del progetto definitivo sono regolamentati da un accordo di collaborazione, che disciplini le attività da svolgere, gli impegni a carico di ciascun partecipante e tutti gli altri elementi oggetto della valutazione del progetto di cui all'art. 7.
2. L'Accordo contiene, altresì, gli elementi di cui al successivo art. 9, comma 1, nonché la ripartizione degli oneri degli interventi, riportata nell'analisi dei costi, basata sulla distinzione tra le spese a carico dell'ASP e quelle a carico del/i partner, e le modalità di rendicontazione degli interventi e di monitoraggio.
3. L'accordo potrà essere integrato e/o modificato secondo gli sviluppi della co-progettazione, sempre nel rispetto delle finalità del progetto di massima esplicitate nel singolo Avviso. Non potrà essere soggetto a modifica, in riduzione, la misura della compartecipazione.

## **Art. 9 — Verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti**

1. I singoli Avvisi disciplinano i criteri ai fini della verifica e del monitoraggio dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione degli interventi di co-progettazione.
2. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve attestare con cadenza almeno annuale il raggiungimento delle finalità indicate nell'accordo di collaborazione di cui al precedente articolo.

## **Art. 10 — Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Gli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 8 richiamano espressamente l'obbligo del rispetto della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e delle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.

## **Art. 11- Disciplina generale**

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono non applicabili alle procedure di co-progettazione tutte le norme presenti in altri Regolamenti già adottati dall'ASP, eventualmente in contrasto con quanto previsto nel presente.

**\*\*\*\* fine \*\*\*\***